



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
ANTONIO COSTANZO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere
RITA ELVIRA A. RUSSO	Consigliere Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.11/06/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9157/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
-ricorrente-

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ unitamente all'avvocato ██████████

-controricorrente-

contro

██████████ quale curatrice speciale del minore ██████████
██████████, ██████████, ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
-controricorrente-

nonché contro

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

-ricorrente incidentale-



Avverso il decreto della Corte d'appello di Cagliari n. 258/2024 depositato il 18/02/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2026 dal Consigliere Rita Russo.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale. Uditi per delega del difensore della ricorrente l'Avv. [REDACTED] e per i controricorrenti gli Avv. [REDACTED] e [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

Il presente procedimento riguarda l'affidamento del minore [REDACTED] nato l'11 gennaio 2014, costituito nel giudizio tramite la sua curatrice speciale; originariamente riguardava anche l'affidamento di [REDACTED] oggi maggiorenne.

La vicenda ha origine nel 2016, allorché la madre tratteneva i minori in Spagna ([REDACTED] senza il consenso del padre, deducendo di essere stata vittima di violenza domestica. Il Tribunale di Granada, nello stesso anno, disponeva il rientro dei minori in Italia (Sardegna), individuata quale loro residenza abituale. Tale provvedimento non era spontaneamente eseguito dalla madre, la quale, dopo un periodo di fuga con i figli, si costituiva presso la Guardia Civil di [REDACTED] riconsegnava i minori e veniva condannata per sottrazione di minorenni (pena successivamente oggetto di indulto).

Nel giudizio di primo grado (Tribunale di Cagliari, 2019) era disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre, con riconoscimento alla madre del diritto di visita. La consulenza tecnica d'ufficio evidenziava, in particolare, come il figlio maggiore risultasse schierato con la madre all'interno di una relazione qualificata come patologica. In sede di reclamo (Corte d'appello, 2020-2023) la decisione era parzialmente riformata: si



disponeva l'affidamento di [REDACTED] alla madre, in considerazione della volontà espressa dal medesimo, mentre era confermato l'affidamento di [REDACTED] al padre; la Corte distrettuale riteneva non veritiere le accuse di maltrattamento e limitava il diritto di visita della madre al territorio sardo. Avverso tale decisione la madre ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi; il padre e la curatrice speciale hanno proposto a loro volta ricorsi incidentali.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11122/2024, ha annullato la decisione d'appello per carenza di motivazione in relazione alle modalità di attuazione del principio di bigenitorialità, alla separazione dei fratelli e alle ulteriori restrizioni imposte al diritto di visita, rinviando alla Corte d'appello per un nuovo esame sul punto.

In particolare, questa Corte di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale, dando atto della conflittualità tra i genitori e aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio svolta in appello, si era concentrata esclusivamente sul vissuto della madre, relativo alle vicende della sottrazione internazionale dei minori negli anni 2016-2017, giungendo a ritenerla inadeguata e incapace di garantire ai figli un reale accesso all'altro genitore, senza tuttavia svolgere un adeguato accertamento dei comportamenti ostativi ascrivibili al padre. La Corte ha quindi stigmatizzato l'assenza di un effettivo approfondimento in ordine al superiore interesse dei minori a una concreta bigenitorialità, nonché la mancanza di una specifica motivazione sulle ragioni che avevano indotto la Corte di merito a comprimere di fatto la frequentazione tra [REDACTED] e la madre e l'ambiente materno spagnolo, confinando il diritto di visita alla provincia di [REDACTED]

Nel giudizio di rinvio (2024-205) sono emersi fatti nuovi.

La Corte d'appello, raccolta la disponibilità del padre, ha adottato provvedimenti provvisori, disponendo che il figlio minore potesse recarsi in



Spagna per trascorrere con la madre e il fratello un periodo di dieci giorni. Il minore partiva effettivamente il 22 dicembre 2024; tuttavia, in data 2 gennaio 2025, la difesa della madre comunicava che il bambino non sarebbe rientrato, in quanto la stessa intendeva tutelarlo da asseriti pregiudizi derivanti dalla convivenza con il padre. La Corte emetteva un ordine di rientro cui veniva data esecuzione solo nel mese di luglio 2025.

Nelle more, il Procuratore generale presso la Corte d'appello segnalava che, in data 14 novembre 2024, era stato depositato avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di [REDACTED] per maltrattamenti in danno di entrambi i figli e per il reato di lesioni (indagini avviate il 19 maggio 2022). Successivamente, il medesimo Procuratore ha depositato gli atti di indagine.

La Corte d'appello ha definito il giudizio di rinvio ritenendo indimostrate e strumentali le accuse di violenza e maltrattamenti mosse dalla madre nei confronti del padre; ha valutato negativamente il comportamento della madre, evidenziando la reiterata volontà di sottrarre il minore e di ostacolare i rapporti con il padre, anche mediante esposizione mediatica e condotte manipolatorie (registrazione di video con accuse rivolte al padre). Ha rilevato che la madre è persona inaffidabile e inattendibile in quanto affetta da grave patologia del funzionamento psichico, con perdita dei nessi logici e temporali nella narrazione; ha accertato che il minore è ben ambientato nel paese di residenza del padre, il quale si dimostra genitore adeguato a svolgere le funzioni di cura, educazione e istruzione. In sintesi, la Corte ha concluso nel senso che la madre è persona instabile, che strumentalizza i figli nel conflitto con il padre e che, al contrario, il padre garantisce cura, stabilità e adeguato inserimento sociale. Ha quindi disposto l'affidamento di [REDACTED] al padre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, fissando la residenza del minore presso il padre in [REDACTED] limitando il diritto di visita della madre al territorio sardo, secondo modalità



predeterminate e con monitoraggio da parte dei servizi sociali e della neuropsichiatria infantile.

La madre ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Il padre e la curatrice speciale si sono difesi depositando rispettivi controricorsi. Le parti hanno depositato memorie e da ultimo la curatrice ha depositato memoria con allegate le più recenti relazioni dei servizi sociali e il verbale dell'esame del minore in incidente probatorio. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta e alla pubblica udienza dell'11 giugno 2026 ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti, insistendo nei rispettivi atti di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Ricorso principale ([REDACTED])

1.1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., e contestuale violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 15 del Regolamento Europeo 2019/1111 in relazione all'applicazione della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 perché la Corte d'Appello di Cagliari avrebbe omesso di prendere in considerazione la situazione urgente di pericolo del minore [REDACTED] accertata dalle autorità giudiziarie e di polizia spagnole giungendo ad una decisione contrastante rispetto all'interesse del minore in violazione delle norme contenute nelle citate norme internazionali. La ricorrente deduce di avere trattenuto il figlio presso di sé nel dicembre 2025 per tutelarlo dai comportamenti vessatori del padre e il Tribunale di Granada, dopo aver sentito il minore, ne ha sospeso il rientro dal padre, ritenuta la necessità di verificare i fatti riferiti dal minore, in particolare i maltrattamenti subiti



e le minacce di morte del padre. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto pregiudizialmente che la decisione del Tribunale spagnolo fosse da ricondursi all'intenzione di essa ricorrente di voler travalicare i limiti dei provvedimenti emessi dalla Corte stessa. Lamenta che confermando l'affidamento al padre, siano state disapplicate le richiamate norme internazionali fondando la decisione unicamente sulla presunta condotta della madre omettendo un giudizio oggettivo rispetto a quanto accaduto in Spagna, senza tener conto dell'attività investigativa svolta dall'autorità spagnola, al solo fine di confermare l'affidamento esclusivo del minore al padre. Secondo la ricorrente è evidente come la Corte mostri un diverso rigore nella valutazione dei rapporti intercorrenti tra i rispettivi genitori e figli, accettando supinamente le dichiarazioni di [REDACTED] senza tenere conto che i maltrattamenti sono stati accertati dal Tribunale spagnolo con la sentenza del 2009 e senza tener conto della misura cautelare urgente per la tutela del minore disposta dal Tribunale di Granada.

1. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame dei fatti decisivi della controversia ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. e omessa applicazione della Convenzione di Istanbul, ratificata con L. 77/2013 e della Convenzione di Lanzarote, ratificata con L. 172/2012 che stabiliscono le norme minime sui diritti, sostegno e protezione delle vittime dei delitti negli Stati membri, non avendo la Corte d'Appello considerato i fatti di violenza ed i maltrattamenti posti in essere da parte di [REDACTED] accertati dallo Stato spagnolo, compiendo in tal modo una valutazione in violazione delle norme internazionali per aver affidato al padre il minore, nonostante il provvedimento di conclusione delle indagini preliminari con la formulazione dell'imputazione ex art 572 c.p. nei confronti del genitore per il delitto di maltrattamenti nei confronti dei figli ed il successivo rinvio a giudizio con udienza fissata per il giorno 20.05.2025. La Corte territoriale avrebbe escluso la rilevanza delle condotte di violenza e maltrattamento attribuite al padre, pur risultanti da



fonti giudiziarie e dal procedimento penale pendente, omettendo di applicare le garanzie di protezione previste dalle norme internazionali e di valutare adeguatamente il contesto di rischio per il minore. La ricorrente lamenta che Corte d'appello non abbia svolto un'effettiva e autonoma valutazione del superiore interesse dei minori, come richiesto anche dalla giurisprudenza della Corte EDU. Secondo la censura, il giudice avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni dei consulenti e degli operatori intervenuti senza considerare adeguatamente né i fatti di violenza emersi e documentati nel procedimento, né le dichiarazioni rese dai figli. Si lamenta inoltre che il decreto impugnato abbia attribuito rilievo pressoché esclusivo al presunto episodio di sottrazione internazionale dei minori, trascurando di verificare compiutamente le circostanze che lo avrebbero determinato e i fatti concretamente verificatisi, in violazione degli obblighi di accertamento imposti dalle norme internazionali applicabili. La Corte territoriale ha ignorato che il malessere di [REDACTED] i suoi problemi a scuola e gli scontri continui tra padre e figlio, confermate pure dal piccolo [REDACTED] sempre presente e vittima anch'egli di questa dinamica di maltrattamenti, erano sintomatici della situazione familiare nella quale erano inseriti a causa della condotta del padre; allo stesso modo la Corte si è astenuta di valutare con oggettività la circostanza che [REDACTED] ha vissuto prevalentemente con il padre e pertanto, la figura paterna non solo non ha rappresentato un riferimento certo per il minore, ma al contrario è stata una figura disfunzionale e causa di insicurezza. Rileva che la Corte aveva il dovere di compiere accertamenti sulle dichiarazioni dei figli; entrambi, infatti, hanno dichiarato che il padre li maltrattava e minacciava e, la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. avrebbe dovuto far adottare provvedimenti di protezione tempestiva ed efficace in favore del minore [REDACTED] disattendendo la Convenzione di Istanbul.



1.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame dei fatti decisivi della controversia ex art. 360 comma primo n.1 e n. 3 c.p.c. per l'omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello disposto la sospensione del giudizio civile in violazione della norma di diritto sostanziale che prevede, nell'ipotesi della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale la sospensione sul presupposto, nella nostra fattispecie, che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari aveva, con l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, formulato l'imputazione nei confronti di [REDACTED] e successivamente disposto il rinvio a giudizio, per aver compiuto condotte integranti il reato di maltrattamenti nei confronti dei figli [REDACTED] e [REDACTED] sottoponendoli abitualmente a violenze fisiche e psichiche, vessazioni, ingiurie e minacce. Secondo la ricorrente sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio civile e il giudizio penale poiché l'art. 31 della convenzione di Istanbul stabilisce che gli episodi di violenza devono essere presi in esame al fine di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli. La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto dichiarare la sospensione del procedimento in attesa della conclusione del procedimento a carico del padre per maltrattamenti sui figli disponendo l'affidamento alla madre anche con carattere provvisorio. Evidenzia che la Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha introdotto specifiche disposizioni processuali per la trattazione di procedimenti in materia di persone, minori, e famiglia nei quali siano allegate condotte di violenza domestica e di genere, prevedendo un iter accelerato (art. 473-bis n.40 c.p.c. e seguenti) imponendo una maggiore interazione tra magistratura civile e penale.

1.4.- Questi primi tre motivi del ricorso principale hanno contenuti analoghi al secondo e terzo motivo del ricorso incidentale del Procuratore Generale presso la Corte d'appello, il quale lamenta:



a) Con il secondo motivo la motivazione insufficiente sulla rilevanza delle condotte violente attribuite al padre. Il Procuratore Generale d'appello censura la motivazione del decreto nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell'affidamento, sia la precedente condanna pronunciata in Spagna nei confronti del padre per fatti di violenza nei confronti della madre, sia il procedimento penale italiano per maltrattamenti e lesioni in danno dei figli, culminato nella richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il ricorrente incidentale, tali elementi non potevano essere svalutati come episodi isolati o privi di incidenza sulla valutazione genitoriale, poiché avrebbero dovuto costituire dati centrali nel giudizio prognostico richiesto dall'art. 337-ter c.c. sulla capacità educativa e relazionale del genitore affidatario. La Corte d'Appello avrebbe omesso di attribuire il corretto rilievo a circostanze incidenti sulla tutela del minore.

b) Con il terzo motivo il Procuratore Generale lamenta che il giudice del rinvio abbia completamente trascurato una vasta serie di atti istruttori ritualmente acquisiti al fascicolo. Viene richiamata, in particolare, la documentazione raccolta nell'ambito delle indagini penali, comprendente dichiarazioni dei figli, relazioni di psicologi e operatori sociali, certificazioni mediche, documentazione fotografica e consulenze tecniche. Il provvedimento impugnato sarebbe affetto da vizio motivazionale perché non esamina elementi potenzialmente decisivi per la valutazione delle capacità genitoriali e del benessere del minore. Secondo il Procuratore Generale, il mancato confronto con tali risultanze istruttorie impedisce di comprendere perché esse siano state ritenute non rilevanti ai fini della decisione.

2.- I primi tre motivi del ricorso principale e il secondo e terzo del ricorso incidentale possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

2.1.- Le censure riguardano il tema dei rapporti tra processo civile e processo penale in materia di affidamento dei figli qualora siano



allegate vicende di violenza domestica. Tema particolarmente complesso, che non può essere trattato facendo ricorso a stereotipi e pregiudizi ovvero applicando automatismi. In quest'ambito vengono infatti in rilievo plurime esigenze, talora contrapposte: fornire alle vittime di violenza domestica e segnatamente ai bambini un'adeguata protezione; rispettare la presunzione di innocenza e non interrompere immotivatamente la relazione familiare sulla base di denunce non verificate; distinguere correttamente il conflitto dalla violenza (e viceversa) tenendo conto che la violenza si innesta su posizioni di asimmetria e tende a replicarsi ed aggravarsi nel tempo, ma d'altro canto che nel conflitto di coppia talora i genitori utilizzano i bambini come arma per colpire il partner e dare sfogo a rancori personali; assicurare tempestività, poiché il trascorre del tempo muta, talora radicalmente, le condizioni di fatto originarie, e al tempo stesso può consolidare situazioni negative, quali la disaffezione conseguente alla mancata frequentazione tra genitori e figli.

2.2.- Come rileva il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nonché il controricorrente nelle sue difese, nel nostro ordinamento, dopo la riforma del codice di procedura penale del 1988, è ormai consolidato il principio della autonomia tra processo penale e processo civile, in base al quale il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità dedotta in giudizio, anche in ambito familiare (Cass. n. 18725 del 03/07/2023). Le limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75, terzo comma, c.p.p. sono di interpretazione restrittiva; salvo questi casi, il processo civile deve proseguire il suo corso e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale (Cass n. 15248 del 01/06/2021; Cass. n. 18725 del



03/07/2023; Cass. s.u. n. 13661 del 21/05/2019; Cass. n. 42028 del 30/12/2021; Cass. 42028/2021), Cass. 1667 del 26/01/2021).

2.3.- Nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di sospensione necessaria del processo, non configurandosi la fattispecie di cui al terzo comma dell'art 75 c.p.p. e non essendo l'accertamento delle responsabilità penale di █████_pregiudiziale, né in senso tecnico né in senso logico, alla decisione sull'affidamento.

2.4.- In primo luogo, perché la responsabilità genitoriale è una funzione che deve essere necessariamente esercitata, dai genitori se idonei, oppure da terzi, anche durante la pendenza del processo penale. Inoltre, l'esito del processo penale non la condiziona necessariamente, atteso che l'accertamento della responsabilità penale per i fatti addebitati non comporta di per sé ed automaticamente conseguenze estintive o modificative sulla titolarità o sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

2.5.- In più occasioni la Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 55/2025, relativa proprio al delitto ex art. 572 c.p., ha affermato che è irragionevole l'automatismo di applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale nel caso di delitti intrinsecamente offensivi dell'interesse del minore, poiché una misura che frapponne significativi ostacoli alla relazione tra il figlio e il genitore in tanto può legittimarsi in quanto tale relazione risulti in concreto pregiudizievole per il figlio, in base al principio generale secondo cui ogni decisione che riguarda il minore deve essere guidata dal criterio della ricerca della soluzione ottimale per il suo interesse. Di conseguenza la applicazione della pena accessoria potrà giustificarsi solo ove risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione: le quali, naturalmente, comprendono anche tutto ciò che è accaduto dopo il fatto



da cui è scaturita la responsabilità penale del genitore (Corte Cost. n. 102/2020; Corte Cost. n. 7/2013; Corte Cost. n. 31/2012).

2.6.- Pertanto, in ragione delle plurime dichiarazioni di illegittimità costituzionali relative a delitti commessi in ambito familiare (art. 572, art. 574-bis, artt. 567, 569 c.p.) neppure alla condanna passata in giudicato per tali delitti consegue automaticamente un effetto modificativo della responsabilità genitoriale, ma è sempre richiesta la valutazione del migliore interesse del minore. Peraltro, la Corte Costituzionale è ben consapevole che, imponendo simile valutazione in concreto, si pone l'interrogativo se il giudice penale sia l'autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all'interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, e pur non intervenendo espressamente sul punto, in quanto rimesso alla discrezionalità del legislatore, ha evidenziato *«la necessità di assicurare un coordinamento con le autorità giurisdizionali - tribunale per i minorenni o, se del caso, tribunale ordinario civile - che siano già investite della situazione del minore. E ciò anche al fine di garantire il rispetto della previsione - sancita espressamente dall'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dagli artt. 3 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, e ripresa in linea di principio a livello di legislazione ordinaria dagli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. di sentire il minore che abbia un discernimento sufficiente, e di tenere in debito conto la sua opinione, in relazione a tutte le decisioni che lo riguardano»* (Corte Cost. n. 102/2020). Coordinare le attività non significa che gli accertamenti e le valutazioni compiuti da una delle due autorità giudiziarie siano preminenti su quelli eseguiti dall'altra, quanto piuttosto che il giudice civile deve essere debitamente informato della pendenza del procedimento penale e degli atti non coperti da segreto (art. 473-bis.41 e 473-bis.42 c.p.c. art. 154 ter disp. att. c.p.c. e 64 -bis disp. att. cpp) perché possa adottare, nella piena consapevolezza, i provvedimenti adeguati. Anche per il giudice penale sono di interesse gli



atti del processo civile, e segnatamente la ricostruzione del miglior interesse del minore operata dal giudice civile, non fosse altro perché quest'ultimo è deputato ad ascoltare il minore in grado di discernimento al fine di raccoglierne la opinione e ad intercettarne bisogni ed aspirazioni, come è obbligo di legge (art 315-bis c.c.). E' significativa, in questa prospettiva, l'affermazione, risultante dalla giurisprudenza costituzionale, che il giudice penale deve tenere conto della evoluzione delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato (Corte Cost. 102/2020; Corte Cost n. 55/2025).

2.7.- Nel caso in esame, il procedimento penale è ancora in corso e riguarda episodi alquanto risalenti nel tempo, nel contesto di una vicenda connotata da elevatissima conflittualità genitoriale, nell'ambito della quale alla madre sono imputate condotte illecite di sottrazione e manipolazione del minore, finalizzate a fargli formulare accuse verso il padre. Secondo la madre, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare la rilevanza delle condotte penali addebitate al padre, nonché la condanna da lui subita nel 2009, ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello, ricorrente incidentale, afferma esplicitamente che le condotte di rilevanza penale imputate al padre, valutate unitamente alla pregressa condanna del 2009 (per lesioni a danno della madre), devono essere considerate «specificamente ostative» all'affidamento esclusivo del minore al padre; vale a dire che una imputazione penale di questo genere costituirebbe di per sé ostacolo per il giudice civile a pronunciarsi diversamente sull'affidamento del minore.

2.8.- La censura, in parte qua, è frutto di una malintesa lettura dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e del principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4595 del 21/02/2025) secondo il quale a fronte della allegazione di atti di violenza contro i figli (assistita o diretta) il giudice civile deve accertarne con cura



e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti; ma si è anche affermato che non si può e non si deve consentire che un'allegazione di violenza domestica infondata o peggio strumentale possa essere utilizzata per contrastare il diritto dei figli di mantenere armoniosi ed equilibrati i rapporti con entrambi i genitori e per esautorare uno dei due genitori dal suo ruolo, e che nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto (Cass. n. 4595/2025 cit. e Cass. n. 16084 del 16/06/2025). Ed è appena il caso di specificare che dalla mera pendenza del processo penale e meno ancora dalla denuncia non può trarsi automaticamente la conclusione che i reati siano stati commessi, specialmente ove il processo penale si fondi su dichiarazioni rese dai figli minori in circostanze tali che può fondatamente esservi il sospetto che non siano genuine. Ed ancora, deve osservarsi che il procedimento relativo all'affidamento dei minori richiede adeguamento della valutazione alla attualità, sicché non ha errato, in punto di diritto, la Corte di merito a ritenere poco significativa una condanna per fatti assai risalenti nel tempo (2009) antecedenti alla stessa nascita di [REDACTED]. La Corte d'appello ha infatti rilevato che la stessa [REDACTED] dopo un periodo di separazione, ha ripreso stabilmente la relazione con [REDACTED] nel 2012 trasferendosi a [REDACTED] e che nel 2014 è nato il secondo figlio. Inoltre, si è rimarcata la mancanza di riscontri ai presunti maltrattamenti successivi. A tal fine la Corte d'appello richiama la sentenza penale spagnola n. 257/2018, che aveva ritenuto non dimostrati maltrattamenti tra il 2009 e il 2016 e aveva giudicato non credibili le accuse formulate nel 2016; l'archiviazione del procedimento penale italiano per i presunti maltrattamenti subiti dalla [REDACTED] durante la convivenza a [REDACTED] con la sottolineatura che le accuse non avevano



trovato riscontri nelle persone indicate come informate sui fatti. Pertanto, una volta correttamente e motivatamente esclusa la rilevanza della condanna del 2009, e di altri fatti successivi, residuava da esaminare, per la Corte distrettuale, la sola pendenza del procedimento penale avvocato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, relativo a fatti temporalmente cristallizzati nel periodo 2019-2022.

3.- Deve qui osservarsi che nella pendenza un procedimento penale che comporti l'allontanamento del figlio dal genitore qualunque ritardo nella valutazione dei fatti può comportare conseguenze irrimediabili. Sul punto la Corte EDU ha osservato che in simili casi il ritardo nella procedura rischia di risolvere la controversia con un fatto compiuto e che un effettivo rispetto della vita familiare richiede che le relazioni future tra genitore e figlio siano regolate unicamente in base a tutti gli elementi pertinenti e non dal semplice trascorrere del tempo (Corte EDU 4 febbraio 2009 - Ricorso n. 29768/05 - Errico c. Italia). Vale a dire che non si può attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale per adottare misure a protezione del minore e della relazione familiare, ma il giudice civile deve farsi carico di una decisione che, fondata sulla valutazione degli elementi disponibili, attui il miglior interesse del minore. Decisione che peraltro, a differenza della decisione in sede penale, è suscettibile di essere modificata e di adeguarsi al mutamento delle circostanze, mentre l'accertamento della responsabilità penale riguarda un fatto definito e collocato in un determinato arco temporale.

3.1.- In questo caso la Procura generale presso la Corte d'appello ha indagato su fatti del 2019-2022, a seguito di una avocazione di indagini del 2022 (atteso che la Procura presso il Tribunale aveva chiesto l'archiviazione) e ha formulato imputazione, dopo la conclusione delle indagini preliminari, nel 2024. Non risulta a tutt'oggi che il procedimento sia giunto ad una condanna penale del padre; anzi secondo quanto si riferisce nella memoria conclusiva vi sarebbe stato un incidente



probatorio (il 2 aprile 2026) in cui il minore ha smentito le accuse contro il padre dichiarando di essere stato indotto dalla madre a dichiarare il falso.

3.2.- E' pertanto irragionevole -oltre che contrario a tutti i principi sopra esposti- pretendere che in un procedimento penale così articolato, complesso e di tale durata il giudice civile debba attendere gli esiti (definitivi) del dibattimento, limitandosi ad adottare misure provvisorie in senso conforme all'imputazione.

3.4.- A ben vedere, infatti, né la ricorrente principale né il ricorrente incidentale negano il potere del giudice civile di adottare provvedimenti quantomeno provvisori nella pendenza del processo penale. Ciò che lamentano è che la Corte di appello non li abbia adottati nel senso da loro auspicato, e cioè dando per scontata la colpevolezza di [REDACTED]. Il giudice civile ha invece reso una sua valutazione sul punto, ritenendo che gli atti di causa non consentano di trarre simile conclusione; e allo stesso modo ha ritenuto che il provvedimento del 7 gennaio 2025 del giudice di Granada, che aveva disposto la sospensione provvisoria del rientro di [REDACTED] non togliesse valore al proprio giudizio sulla ricorrenza di illecita sottrazione del minore, in quanto mero provvedimento cautelare e provvisorio fondato su una ricostruzione unilaterale dei fatti, e sulla prospettazione di accuse rivelatasi, a giudizio della Corte di merito, frutto di manipolazione.

4.- La decisione della Corte d'appello resiste dunque a queste censure, atteso che è legittimo ed anzi doveroso per il giudice civile pronunciarsi sull'affidamento dei minori pur nella pendenza di un giudizio penale su vicende di violenza domestica, dopo aver preso cognizione degli atti del procedimento penale non coperti dal segreto, compiendo una autonoma istruttoria e ascoltando il minore in grado di discernimento.



Quanto al resto, il giudizio, basato su un discrezionale apprezzamento delle prove, è insindacabile in questa sede.

4.1.- Deve qui ricordarsi che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 27847 del 12/10/2021) Il giudice del merito non è peraltro tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata e (Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 29404 del 07/12/2017) Deve quindi ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927 del 23/04/2024). Né la censura di vizio di motivazione, o di omesso esame di fatto decisivo può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).



5.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame dei fatti decisivi della controversia ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. e omessa applicazione del Regolamento CE n. 2019/1111, c.d. Bruxelles II-ter e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo avendo la Corte d'Appello nel decreto impugnato limitato a tal punto il diritto di visita da causare la disgregazione del nucleo familiare e la separazione della madre e del fratello dal minore [REDACTED] determinando un grave pregiudizio per lo sviluppo della personalità del minore. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale, trascurando apoditticamente le dinamiche disfunzionali poste in essere dal padre, che sono emerse nel corso del procedimento oltre alle condotte inadeguate del medesimo tali da amplificare il conflitto con la madre, si è soffermata esclusivamente sulla figura materna omettendo di verificare le circostanze allegate dalla stessa ed attribuendo credibilità esclusivamente alle asserzioni del sig. [REDACTED]. Nel procedimento di rinvio, la Corte d'appello, infatti, riproponeva le stesse argomentazioni contenute nella sentenza n. 275/2018 emessa nel procedimento di sottrazione dei minori, attribuendo rilevanza alla circostanza che ella non avesse denunciato dal 2013 al maggio del 2016 le vessazioni ed i maltrattamenti sofferti e richiamando le argomentazioni del CTU che aveva concluso affermando che ricorrente «mostra un funzionamento psichico gravemente patologico associato ad una disorganizzazione del pensiero», condizionando anche la decisione impugnata. Inoltre, lamenta che la Corte appello, sebbene sia emerso, che le dichiarazioni rese dal minore [REDACTED] non sono state sempre "fluide" ed "univoche", come mostrano le ritrattazioni e i ridimensionamenti dei fatti narrati, intervenuti nel corso dei procedimenti civili e penali, avrebbe comunque dovuto tenere conto nell'interesse del minore della sua condizione di dipendenza e di convivenza con il padre.

5. 1.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la omessa o insufficiente motivazione della sentenza ex art. 360 del c.p.c., n. 5, non



essendosi la Corte d'Appello attenuta ai principi fissati nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11122/2024 nonostante il dovere del Giudice del rinvio di uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c. al principio di diritto enunciato dall'ordinanza della Suprema Corte, non essendogli consentito di modificare l'accertamento la valutazione in relazione all'interesse superiore del minori. La ricorrente lamenta che nonostante il principio indicato nell'ordinanza di rinvio la Corte d'appello ha disatteso i criteri indicati secondo cui l'affidamento deve fondarsi sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo ed, omettendo conseguentemente di valutare la condotta disfunzionale del padre nei rapporti con i figli come evidenziato dalla madre negli atti depositati oltre che dalla curatrice del minori che aveva richiamato l'attenzione della Corte circa la dinamica conflittuale dei rapporti tra il padre ed il figlio [REDACTED] alla quale assisteva il piccolo [REDACTED] oltre che sulla pesante e grave scissione tra le due figure genitoriali e da ultimo, sul fatto che il minore, verosimilmente, arrivava agli incontri già preparato a riferire determinate circostanze.

5.2- .- Questi motivi espongono censure analoghe ai motivi primo e quarto del ricorso incidentale con il quali il Procuratore generale lamenta:

a) Con il primo motivo, che la Corte d'Appello non si sia realmente conformata ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione in sede rescindente. La Suprema Corte aveva infatti censurato il precedente decreto per avere valutato in modo sbilanciato le figure genitoriali, per avere concentrato l'attenzione quasi esclusivamente sulla vicenda della sottrazione internazionale e per non avere adeguatamente considerato l'interesse concreto e attuale del minore alla bigenitorialità, ai rapporti con il fratello e con la famiglia materna. Secondo il ricorrente incidentale, il giudice del rinvio avrebbe sostanzialmente riprodotto il medesimo impianto decisionale già annullato, confermando l'affidamento esclusivo al



padre e addirittura restringendo ulteriormente il diritto di visita della madre, senza superare le criticità evidenziate dalla Cassazione. Viene quindi denunciata la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c.,;

b) con il quarto motivo di ricorso incidentale si denuncia inoltre che la Corte d'Appello abbia ignorato ulteriori prove documentali depositate nel procedimento, comprese relazioni tecniche, trascrizioni di registrazioni, segnalazioni sanitarie e documentazione riguardante le condizioni psicologiche del minore. Tale omissione viene collegata a una più ampia violazione del principio di bigenitorialità, elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione, della Corte EDU e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Procuratore Generale lamenta che il decreto abbia di fatto escluso il minore dalla possibilità di mantenere rapporti normali e continuativi con la madre, con il fratello maggiore e con l'intero ramo parentale materno residente in Spagna. La disciplina delle visite sarebbe stata costruita in termini eccessivamente restrittivi, tali da compromettere il diritto del minore alla conservazione delle proprie relazioni familiari e della propria identità affettiva e culturale.

6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

6.1.- Premesso e richiamato quanto già esposto, si osserva che la valutazione del miglior interesse del minore, imposta dall'art. 3 della Convenzione di New York, ma anche dall'art 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea dagli artt. 2,30 e 31 della Costituzione italiana, è una procedura complessa.

6.2.- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 enuncia all'art.3 il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori, di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia del superiore interesse del minore (*l'intérêt supérieur de l'enfant*) o dei migliori interessi del minore (*best interests of the child*).



Lo Stato italiano, nel ratificare la Convenzione, ha accolto la traduzione letterale del testo francese, poiché la legge di ratifica (legge 27 maggio 1991, n. 176), si esprime affermando che «l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»; tuttavia, parte della dottrina italiana, nonché la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale e anche di questa stessa Corte di legittimità, preferiscono usare il termine «migliore interesse» o «migliori interessi».

6.3.- Nella declinazione al plurale si vuole rappresentare la natura composita e multidimensionale di questa clausola generale, nella quale confluiscono una pluralità di profili essenziali per la crescita della persona di minore età, quali la salute, l'istruzione, la cura, l'identità personale e l'equilibrato sviluppo psico-fisico. Si tratta di contenuti che non possono essere considerati isolatamente, ma che richiedono una valutazione congiunta e integrata, da compiersi caso per caso, in relazione alle peculiarità della singola vicenda sottoposta all'esame del giudice.

6.4.- In tale prospettiva, la Corte costituzionale ha chiarito come l'interesse del minore debba essere *«inteso quale sintesi verbale dell'esigenza di operare i bilanciamenti di interessi, nell'ambito di discipline giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro finalità primaria si rinviene proprio nella protezione del minore stesso»* e che si invera nella *«necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior cura della persona»* (Corte cost. sentenza n. 210 del 2025; Corte Cost. n. 33 del 2021).

6.5.- La individuazione del miglior interesse del minore, pertanto, non è una soluzione predeterminata in base a criteri generali e astratti, ma è l'esito di un processo di bilanciamento degli interessi e dei diritti coinvolti in quella determinata situazione all'esame del giudice;



procedimento al quale è essenziale che partecipi lo stesso minorenne in grado di discernimento tramite l'ascolto e – quando necessario ovvero opportuno- tramite la rappresentanza in giudizio a mezzo di un curatore speciale che ha il compito, ascoltando il minore e raccogliendo tutte le informazioni utili, di prospettare al giudice la soluzione che per lui è migliore.

L'interesse del minore non è un valore astratto, né eterodeterminato, ma un interesse concreto, da individuare con riferimento alle specificità della fattispecie e da collocare all'interno di un processo di ponderazione tra interessi concorrenti cui partecipa lo stesso minore, nella misura in cui lo consente la sua capacità di discernimento.

7.- Qui occorre rendere una precisazione.

Una volta individuato il miglior interesse del minore, inteso come «soluzione ottimale», deve essergli riservata una considerazione preminente (art. 3 Convenzione New York) e segnatamente, come dispone l'art 337 ter c.c., in tema di affidamento della prole i provvedimenti devono essere adottati « con *esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa*». Tuttavia, ciò non consente di affermare che i diritti del minore siano diritti tiranni non soggetti ad alcuna limitazione. Tutti i diritti, anche quelli fondamentali, sono soggetti a bilanciamento in una società solidale, quale è la nostra, e nessuna pretesa individuale può spingersi sino a contrastare il valore della dignità umana. Tuttavia, tra diritti e miglior interesse, inteso nel senso sopra indicato, va fatta una distinzione. Come rileva la dottrina, i diritti fondamentali di cui il minore è titolare tendono ciascuno a promuovere e a realizzare il suo miglior interesse e sono in una relazione di mezzo a fine, sicché *il best interest* non può essere assunto a fattore del bilanciamento, non avendo ad oggetto un bene specifico della vita, come è dato riscontrare per gli altri diritti fondamentali. Il bilanciamento, allora,



va effettuato in un momento anteriore, nel percorso che porta alla individuazione di questa «soluzione ottimale», vale a dire non tra il *best interest* e i diritti fondamentali, ma tra i diritti del minore che trovano fondamento nella relazione familiare e gli altri diritti in gioco, dello stesso minore, ovvero appartenenti ad altri soggetti.

7.1.- Per individuare correttamente la soluzione ottimale per il minore in un processo di affidamento e responsabilità genitoriale deve tenersi conto della dimensione concreta in cui i diritti connessi alla relazione familiare si calano, e se entrano in conflitto con altri diritti, dello stesso minore o di terzi. Così in nome del diritto alla bigenitorialità non può sacrificarsi il diritto del minore ad una sana ed armoniosa crescita che gli consenta lo sviluppo di una personalità autonoma e di una identità personale; poiché i diritti del minore sono diritti suoi e non del nucleo familiare a cui appartiene, è necessario rispettare, man mano che si forma, l'identità del minore, rappresentata dalle sue capacità naturali, le sue inclinazioni e la sue aspirazioni, nonché rispettarne la personale dignità umana, valore fondante dell'ordinamento, posta a base di tutti i diritti fondamentali.

7.2.- Inoltre, va tenuto in considerazione -ed anche questo è un rilievo di dottrina- che il benessere del minore è una misura situazionale che dipende larga parte dal benessere delle persone dello circondano, dalle condizioni di vita di chi di quel minore si prende cura e dalla possibilità concreta per costoro di mantenere una scelta qualità del legame. Un genitore disfunzionale, che non trasmette al minore valore positivi, che non ne promuove la formazione di una autonoma personalità rispettando le sue inclinazioni e aspirazioni, non porta benessere al minore; ancor meno se lo strumentalizza per finalità sue personali, non attendendosi al principio del *best interest*, che costituisce il limite intrinseco dell'esercizio della responsabilità genitoriale.



7.3.- La centralità della concreta vicenda umana e familiare emerge, del resto, anche nei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. La specificità del caso concreto costituisce l'occasione per attribuire, di volta in volta, un contenuto effettivo al *best interest of the child*, trasformandolo da formula generale a criterio operativo capace di orientare la ricerca della soluzione più adeguata per il minore. In termini, la Corte di cassazione ha evidenziato come il miglior interesse del minore debba essere individuato attraverso una valutazione individualizzata della situazione concreta, libera da automatismi e idonea a superare ogni presunzione astratta (Cass., 17 giugno 2025, n. 16242; Cass., 29 agosto 2024, n. 23320; Cass. 26 gennaio 2026 n. 1768).

8.- Se ne trae la conclusione, in sintesi, che il miglior interesse del minore, e cioè la individuazione della soluzione che meglio garantisce nelle concrete circostanze del caso il suo benessere psicofisico e i suoi diritti, è il punto di arrivo di un procedimento nel quale si opera un bilanciamento tra i diritti del minore e gli altri diritti in gioco, anche se appartenenti ad altri soggetti; e, pur essendovi largo spazio alla discrezionalità del giudice, vi sono tuttavia dei parametri da rispettare, imposti dalla compagine normativa nazionale e sovranazionale, come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte EDU.

8.1.- Senza pretesa di completezza, deve qui ricordarsi che il minore in grado di discernimento deve essere ascoltato a pena di nullità della decisione salvo una specifica puntuale motivazione sulle ragioni per cui si omette l'ascolto (art 315-bis e 336-bis c.c.); che deve essergli nominato nei casi previsti dagli artt. 463-bis.8 un curatore speciale, che ha il compito di rappresentare obiettivamente ed imparzialmente al giudice gli interessi del minore; che deve essere rispettato il parametro della proporzionalità rispetto allo scopo delle misure di ingerenza nella vita familiare (art 8 CEDU); che i diritti del minore vanno bilanciati tra di loro e con tutti gli altri diritti ed interessi in gioco e che la valutazione deve



essere fatta alla attualità; che il minore ha diritto a vivere e crescere nella propria famiglia ed avere una relazione appagante con entrambi i genitori salvo che da ciò ne possa derivare un pregiudizio al suo benessere, al diritto di crescere in un ambiente armonioso e al rispetto della sua personalità (ex multis: Cass. n. 4110 del 24/02/2026 Cass. n. 19323 del 17/09/2020; Cass. n. 4790 del 14/02/2022; Cass. n. 16280 del 17/06/2025; Cass. n. 32004 del 09/12/2025; Cass. n. 32004 del 09/12/2025).

9.- Nel caso di specie, la Corte d'appello ha individuato la soluzione migliore per il minore esaminando la controversia alla luce del principio enunciato nella ordinanza di rinvio, la quale, seppur richiama alcuni parametri propri della valutazione dell'interesse del minore, ha rimesso però in concreto la valutazione -nè poteva essere diversamente- al giudice di merito.

9.1.- Al riguardo, va evidenziato che nella ordinanza n. 11122 del 24 aprile 2024 questa Corte aveva già disatteso tutti i motivi con i quali la madre lamentava la mancata applicazione della Convenzione di Istanbul e la sottovalutazione degli asseriti episodi di violenza, qualificando il caso come una ipotesi di (elevato) conflitto familiare. Si tratta di una distinzione fondamentale, nel senso che così come non è corretto definire «conflitto» i fatti di violenza, non è corretto neppure il contrario, atteso che – come sopra si è detto- non si può e non si deve consentire che un'allegazione di violenza domestica infondata o strumentale possa essere utilizzata per contrastare il diritto dei figli di mantenere armoniosi ed equilibrati i rapporti con entrambi i genitori e per esautorare uno dei due genitori dal suo ruolo.

9.2.- La prima decisione di merito è stata cassata sul rilievo che la Corte distrettuale si era limitata ad accertare le carenze di uno dei genitori, senza verificare in modo completo quale assetto fosse



realmente più idoneo a garantire il benessere del minore. Segnatamente, nella prima decisione d'appello, i giudici si erano concentrati prevalentemente sulle condotte attribuite alla madre, in particolare sugli episodi collegati alla sottrazione internazionale dei minori e al successivo conflitto giudiziario, senza però approfondire adeguatamente le eventuali condotte ostative attribuite al padre e senza svolgere una reale comparazione delle rispettive capacità genitoriali nell'attualità della situazione. Si era inoltre sottolineato che la decisione di confinare gli incontri tra [REDACTED] e la madre al territorio della Sardegna non risultava adeguatamente spiegata, né appare sorretta da una specifica analisi delle conseguenze che tale limitazione produce sulla vita del minore, così come era insufficiente la motivazione relativa alla separazione dei due fratelli.

10.- Tutti questi deficit sono stati colmati nella decisione resa dalla Corte d'appello in sede di rinvio, che ha rivalutato l'intera vicenda anche alla luce dei fatti nuovi emersi nel corso del giudizio e segnatamente del comportamento della madre, che ha trattenuto illecitamente il minore presso di sé e nel momento in cui lo ha riconsegnato ha anche organizzato una manifestazione con clamore mediatico, dopo avergli fatto registrare un video, ritenuto frutto dell'attività manipolatoria della madre, in cui il bambino formulava accuse nei confronti del padre. La Corte di merito ha ascoltato il minore, nonostante l'opposizione della madre, dando atto che egli ha mostrato il suo sincero attaccamento all'ambiente sociale e familiare di [REDACTED] dove ha degli amici, frequenta la scuola ed ha chiaramente manifestato la volontà che siano la madre e il fratello a recarsi in Sardegna per le vacanze di Natale (cosa che, a quanto emerge dalla memoria della curatrice, la madre avrebbe trascurato di fare, limitandosi a una sola videochiamata). L'audizione è peraltro avvenuta nel pieno rispetto di quanto previsto da gli artt. 337 -bis e segg. c.c. secondo i quali il giudice può escludere la presenza di tutte le parti e non è certamente vincolato ad adottare le modalità dell'ascolto suggerite da una



delle parti, sia pure essa la parte pubblica. Inoltre, ha tenuto conto dell'opinione della curatrice speciale, la quale aveva inizialmente aderito alla posizione difensiva della madre e successivamente, dopo la sottrazione del 2024/2025, ha cambiato idea e chiesto l'immediato rientro in Italia e il monitoraggio e supporto dei servizi socio-sanitari; in questa sede, in esito agli ulteriori accertamenti, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato perché ritiene che la madre abbia trasformato il minore in uno strumento della propria battaglia contro il padre, senza tenere conto dell'esigenza primaria di proteggerne l'equilibrio emotivo. Ancora, la Corte distrettuale ha valutato gli atti del procedimento penale, e ha ritenuto le accuse mosse ad [REDACTED] infondate, in quanto prive di riscontri oggettivi, tranne un unico episodio (due schiaffi a [REDACTED] ritenuto frutto di esasperazione estemporanea e che egli è *«l'unico genitore che ha dimostrato una capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto con [REDACTED] e che può assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore»* mentre di conto la [REDACTED] ha anteposto il proprio conflitto personale all'interesse del figlio e *«ha reiteratamente cercato di ingigantire, alterare e strumentalizzare taluni fatti occorsi nella vita dei ragazzi al fine di ottenerne l'affidamento esclusivo, senza neppure farsi scrupolo di coinvolgere questi ultimi nella sua opera di esasperazione del conflitto»*. Ancora, sono state tenute in conto le relazioni dei servizi sociali, le informazioni rese dalla pediatra e la relazione dei Carabinieri della stazione di [REDACTED] positive sulla condotta del padre, nonché egli esiti della consulenza tecnica di ufficio secondo la quale [REDACTED] benché mostri dei tratti narcisistici e una difficoltà di veicolare le proprie emozioni, risulta un genitore attento ai bisogni dei figli e disposto all'ascolto, mentre di contro la madre *«mostra un funzionamento psichico gravemente patologico, associato ad una disorganizzazione del pensiero»* e sotto il profilo delle capacità genitoriali risulta *«gravemente inficiata nella*



funzione riflessiva, nella funzione empatica/affettiva e nel criterio dell'accesso all'altro genitore». Anche nel valutare l'incidenza e la portata delle valutazioni psicodiagnostiche la Corte di merito si è attenuta correttamente al criterio che la diagnosi, da sola, anche quando fondata scientificamente, non è sufficiente al fine di modificare l'affidamento del minore o di adottare misure che ne comportino lo spostamento della residenza e l'ha inquadrata nel contesto dei fatti occorsi; il giudice è tenuto infatti ad accertare la veridicità comportamenti pregiudizievoli per la minore, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, senza che sia decisivo il giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia diagnosticata (Cass. n. 13217 del 17/05/ 2021; Cass. n. 9691 del 24/03/ 2022; Cass. n. 3576 dell'08/02/2024).

11.- I giudici d'appello hanno dunque rispettato i passaggi procedurali necessari, nonché il parametro della valutazione alla attualità, considerando tutti i fatti sopravvenuti e la attuale condizione del minore. Hanno inoltre rispettato il parametro della proporzionalità. In primo luogo, dando conto che sarebbe stato inutilmente punitivo il collocamento del minore in una struttura protetta dal momento che egli è adeguatamente radicato nell'ambiente rappresentato dal paese di residenza del padre ove ha degli amici e una vita connotata da *«quel grado di libertà e sicurezza che i piccoli centri ancora offrono ai bambini, giocando all'aperto, facendo sport e andando a pesca con i suoi amici»*. Inoltre, non hanno soppresso il diritto di visita della madre ma lo hanno organizzato secondo modalità tali da rendere difficoltosa la reiterazione dei comportamenti da ella tenuti e quindi *«non certo per finalità punitive della madre, ma per garantire al minore stabilità e serenità nel contesto in cui si è radicato in modo positivo, come tutte le relazioni dei servizi e le indagini disposte dalla Procura Minori hanno attestato»*. Infine, hanno previsto strumenti per garantire, pur nella necessità di proteggere il



minore dal rischio di essere ulteriormente strumentalizzato nel conflitto genitoriale, il rapporto con l'altro fratello, ponendo a carico del padre la metà delle spese di viaggio che il figlio maggiorenne dovrà affrontare per recarsi in Sardegna a visitare il fratello.

Il giudizio è quindi ampiamente motivato, e una volta appurato che rispetta parametri sopra indicati, costituisce giudizio di fatto di cui non è ammessa la revisione in questa sede.

Ne consegue il rigetto tanto del ricorso principale che del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dei controricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] n.q.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di [REDACTED] e [REDACTED] n.q. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in euro 3.200,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza dell' 11/06/2026.

Il Consigliere est.

Rita Russo

Il Presidente

Alberto Giusti

